

ATTO N. 2413

---

**DISEGNO DI LEGGE**  
*di iniziativa della Giunta regionale*  
*(deliberazione n. 74 del 19.1.2005)*

*“Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28/7/2004, n. 15 –  
Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio  
di autobus con conducente”*

---

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,  
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 28.1.2005*

*Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 31.1.2005*



# REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE:MODIFICAZIONI INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2004 N.15 -NORME IN MATERIA DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE.-

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

19/01/2005 n. 74

LORENZETTI MARIA RITA	Presidente
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore
GIROLAMINI ADA	Assessore
GROSSI GAIA	Assessore
MONELLI DANILO	Assessore
PRODI MARIA	Assessore
RIOMMI VINCENZO	Assessore
ROSI MAURIZIO	Assessore

presenti	assenti
X	
X	
	X
	X
X	
	X
X	
X	
	X

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : LIVIANTONI CARLO

Direttore: TORTOIOLI LUCIANO

Segretario Verbalizzante : BITI FRANCO ROBERTO MAURIZIO

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore alle Politiche Territoriali Ambiente e Infrastrutture avente per oggetto: "Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 luglio 2004 n.15 "Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Preso atto delle richieste delle provincie di Perugia e Terni;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 luglio 2004 n.15 "Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore ai Trasporti Federico Di Bartolo di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale;


IL DIRETTORE :




IL PRESIDENTE:



IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:




Disegno di legge: "Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 luglio 2004 n.15 "Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente ""

## RELAZIONE

Con il presente disegno di legge si propone di integrare l'art. 7 "Autobus acquistati con il contributo pubblico" della L.R. 15/2004 contenente la disciplina dell'attività di noleggio con conducente. Tale modifica si rende necessaria a seguito di alcune osservazioni della Commissione Europea, Direzione Generale dell'Energia e dei Trasporti espresse in merito al principio del divieto, in regime di concorrenza, di utilizzo di autobus finanziati per l'effettuazione di servizi.

A tal riguardo, al fine di fornire il quadro di riferimento della questione di cui trattasi si evidenzia quanto segue:

- La Regione Umbria, con la L.R. 15/2004, ha provveduto a dare attuazione alla L. 218/2003 disciplinando le modalità per il rilascio delle autorizzazioni in materia di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
- Con particolare riferimento all'art. 1, comma 3 della L. 218/2003 laddove si stabilisce che "costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali" questa Amministrazione all'art. 7, nel rispetto di tale principio, ha previsto al comma 2, l'autorizzazione dell'uso di autobus acquistati con contributo pubblico e cofinanziati dalle aziende sulla base della seguente prescrizione: *"l'autorizzazione è concessa annualmente per ciascun autobus cofinanziato per i giorni festivi infrasettimanali i sabati e le domeniche nel periodo compreso fra il 1° aprile ed il 30 settembre"*.
- In buona sostanza, il legislatore regionale ha riconosciuto alle aziende il diritto all'uso del mezzo per quella parte della spesa finanziata direttamente dalle stesse con modalità di controllo e di utilizzazione stabilite con la stessa legge. Più in particolare per stabilire i giorni e il periodo di utilizzazione è stata presa a



riferimento la percentuale di cofinanziamento richiesta alle aziende dalla Regione per i contributi assegnati fino al 2003 (pari al 25% della spesa sostenuta per ciascun autobus acquistato) stabilendo i giorni di utilizzazione in proporzione ai giorni dell'anno.


- Si è ritenuto, infatti, necessario rispettare il principio del pari trattamento fra le aziende nella convinzione che la previsione del divieto assoluto avrebbe comportato una penalizzazione per quelle aziende che con propri finanziamenti avevano partecipato all'acquisto degli autobus rispetto a quelle che, come in altre regioni, avevano beneficiato di finanziamenti pubblici per la copertura del 100% della spesa.
- L'art. 7, comma 2, della L.R. 15/2003, in buona sostanza ha previsto una serie di limiti per l'esercizio dell'autorizzazione di cui trattasi ad eccezione "di un rimborso da parte delle aziende della quota di ammortamento relativa all'autobus autorizzato".
- Inoltre, in conformità alle raccomandazioni espresse in merito al principio generale di *separazione contabile per gli operatori per i servizi sussidiati e quelli commerciali*, all'art. 11, comma 4, lett. b), della L.R. in narrativa, è stata introdotta una specifica norma che prevede la **revoca dell'autorizzazione rilasciata in conformità alla L. 218/2003 nel caso in cui l'impresa che effettua anche servizi sussidiati oltre quelli commerciali non adotti il regime di separazione contabile.**
- L'Ufficio della Rappresentanza dell'Italia presso l'Unione Europea nella nota pervenuta il 15.12.2004 e indirizzata all'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles della Regione Umbria, ha informato questa Amministrazione della problematica all'attenzione della Commissione Europea riguardante gli aiuti di Stato per il trasporto pubblico locale e della necessità che le autorità italiane procedino all'individuazione di criteri per tutelare la concorrenza nel settore dei trasporti. In tale ambito è anche citato l'art. 7, 2° comma, della L.R. 15/2004 di attuazione della 218/2003 ed è evidenziata la situazione complessiva italiana.
- Questo Assessorato al fine di contribuire a chiarire la posizione della Regione Umbria rispetto alla questione sopra evidenziata, il 16.12.2004 ha inviato una nota specifica a tutti



i soggetti interessati (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Trasporti, Ministero dell'Economia, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

- In sede di Coordinamento interregionale, tenuto conto delle difficoltà attuative del più volte citato principio della tutela della concorrenza di cui alla L. 218/2004, è stata concordata un'interpretazione condivisa da tutte le Regioni che in buona sostanza è così riassumibile:
  - affermazione del principio del divieto assoluto dell'utilizzo degli autobus finanziati con contributi pubblici per l'attività di noleggio con conducente
  - individuazione di una serie di limiti e criteri per il rilascio dell'autorizzazione solo per gli autobus immatricolati entro il 31.12.2003;
  - previsione di sanzioni e controlli a carico delle aziende autorizzate per il non rispetto di quanto sopra.

Ciò premesso e tenuto conto dei tempi a disposizione del Consiglio Regionale per l'approvazione del presente disegno di legge è necessario proporre la modifica della L.r. 15/2004 coerente con le scelte fin qui operate dalla Regione Umbria, con le indicazioni della Commissione Europea e con l'interpretazione condivisa in sede di Coordinamento interregionale, prevedendo il divieto assoluto dell'uso di autobus finanziati per l'attività di noleggio con conducente ad eccezione dell'uso degli autobus immatricolati entro il 31.12.2003 stabilendo in ogni caso a carico delle aziende il rimborso all'Ente concedente delle quote di ammortamento degli autobus acquistati con contributi pubblici e le relative sanzioni. Pertanto si propone di integrare e modificare l'art. 7 e l'art. 9, comma 1.



Disegno di legge: "Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 15 - Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente".

**Art. 1.**  
*(Integrazione dell'art. 7)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 15 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Non è consentito l'uso di autobus acquistati con contributi pubblici per l'attività di noleggio di cui al presente legge."

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione autorizza l'uso di autobus, immatricolati entro il 2003, acquistati con il contributo pubblico e cofinanziati dalle aziende. L'autorizzazione, tenuto conto della percentuale di finanziamento diretto delle aziende, è concessa annualmente, per ciascun autobus cofinanziato, per i giorni festivi infrasettimanali, i sabati e le domeniche nel periodo compreso fra il primo aprile e il trenta settembre. Gli autobus autorizzati devono avere le caratteristiche di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003. Le aziende, autorizzate, sono tenute a corrispondere all'ente concedente una somma giornaliera pari alla quota di ammortamento dell'autobus determinata sulla base della quantità dei contributi pubblici ricevuti per l'acquisto dell'autobus stesso."

**Art. 2.**  
*(Integrazione dell'art. 9)*


1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 15/2004, dopo le parole "di cui" sono aggiunte le parole "all'articolo 7, comma 3 e".





**REGIONE UMBRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**  
Presidenza della Giunta regionale

*Comitato Legislativo*  
Il Presidente

<b>Regione dell'Umbria Giunta Regionale</b>
Segreteria Presidenza G. Regionale
Prot. Uscita del 19/01/2005
nr. 0009368
Classifica: I.14


Al Direttore regionale alle  
politiche territoriali ambiente e  
infrastrutture  
*Ing. Luciano Tortoioli*

Sede

**Oggetto:** Disegno di legge: "Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 15 – Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente."


Con riferimento alla Sua nota pervenuta il 17 gennaio 2005 si comunica che il Comitato legislativo, nella seduta del 17 gennaio 2005, ha espresso parere favorevole sulla proposta del disegno di legge in oggetto nel testo che si allega, concordato con la rappresentante della Sua Direzione dott.ssa Anita Serio.

Cordiali saluti.

*Avv. Marina Balsamo*

Allegati: n. 1 d.d.l.

DF  
Letti par fav Tortoioli 17-01-05.doc



Disegno di legge: "Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 15 - Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente".

COMITATO LEGISLATIVO  
Il Segretario  
D.ssa Donatella Piria

Art. 1.

(Integrazione dell'art. 7)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 15 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Non è consentito l'uso di autobus acquistati con contributi pubblici per l'attività di noleggio di cui alla presente legge."

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione autorizza l'uso di autobus, immatricolati entro il 2003, acquistati con il contributo pubblico e cofinanziati dalle aziende. L'autorizzazione, tenuto conto della percentuale di finanziamento diretto delle aziende, è concessa annualmente, per ciascun autobus cofinanziato, per i giorni festivi infrasettimanali, i sabati e le domeniche nel periodo compreso fra il primo aprile e il trenta settembre. Gli autobus autorizzati devono avere le caratteristiche di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003. Le aziende autorizzate sono tenute a corrispondere all'ente concedente una somma giornaliera pari alla quota di ammortamento dell'autobus, determinata sulla base della quantità dei contributi pubblici ricevuti per l'acquisto dell'autobus stesso."

Art. 2.

(Integrazione dell'art. 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 15/2004, dopo le parole "di cui" sono aggiunte le parole "all'articolo 7, comma 3 e".

Perugia, 28 GEN. 2005  
Per copia conforme  
all'originale.



IL DIRIGENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Berti".